



NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO

AGGIORNAMENTO SULLE ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19.

Data 03/01/2022

Il 25 Dicembre u.s., è entrato in vigore il Decreto-Legge 24 Dicembre 2021, n. 221 recante la «*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*» con il quale il Governo ha disposto, oltre alla estensione dello stato di emergenza nazionale sino al 31 Marzo 2022, anche una serie di misure volte a fronteggiare la nuova ondata della pandemia.

Nella serata di mercoledì 29 Dicembre u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto-Legge n. 229 contenente «*Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria*» – pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 30 Dicembre u.s. ed entrato in vigore venerdì 31 Dicembre u.s. – che ha introdotto nuove ed ulteriori regole che disciplinano la quarantena precauzionale, ciò al fine di evitare – stante l'elevato aumento dei contagi – la paralisi del Paese.

Per chiarezza espositiva, si riportano, a seguire, le principali novità introdotte dapprima con il D.L. n. 221/2021 e, quindi, con il D.L. n. 229/2021.

➤ **D.L. n. 221/2021**

1. Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale (art. 1)

Lo stato di emergenza nazionale è stato, ulteriormente, prorogato sino al 31 Marzo 2022 «*in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19*».

2. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3)

La durata della validità delle certificazioni verdi COVID-19, a decorrere dal 1° febbraio 2022, viene ridotta da 9 a 6 mesi.

3. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4)

Dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto-Legge (25 Dicembre 2021) sono introdotte misure più stringenti relativamente all'uso delle mascherine, ovvero:

- dal 25 Dicembre 2021 fino al 31 Gennaio 2022 viene reintrodotta l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2) anche all'aperto ed anche nella c.d. «zona bianca»;
- dal 25 Dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale (31 Marzo 2022) viene introdotto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2:
 - (i) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati nonché
 - (ii) per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto. Nei predetti luoghi sarà altresì vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- dal 25 Dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale (31 Marzo 2022) il medesimo obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2 è previsto per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi pubblici.

4. Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande (art. 5)

Dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto (25 Dicembre 2021) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza nazionale (31 Marzo 2022), il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione di cui all'art. 4 del D.L. n. 52/2021 è consentito esclusivamente

- (i) ai soggetti in possesso del GREEN PASS Rafforzato ossia la certificazione verde valida esclusivamente per coloro che siano vaccinati o guariti dal COVID-19 (e non dunque anche per coloro che abbiano effettuato un test antigenico o molecolare con esito negativo) nonché
- (ii) ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e
- (iii) ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il nuovo Decreto non fornisce indicazione in merito all'accesso ai servizi di mensa aziendale. Conseguentemente, in attesa di chiarimenti sul punto, si ritiene che il servizio di mensa aziendale sia accessibile a tutti i dipendenti in possesso del GREEN PASS, compreso il GREEN



PASS Base rilasciato a seguito della effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

5. Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati (art. 6)

Dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto (25 Dicembre 2021) fino al 31 Gennaio 2022 sono vietati «*le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti*». Nel medesimo periodo saranno altresì sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e «locali assimilati».

6. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 8)

Dal 10 Gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale (31 Marzo 2022) il GREEN PASS Rafforzato sarà obbligatorio per l'accesso ai servizi ed alle attività di cui all'art. 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h) del Decreto-Legge 22 Aprile 2021, n. 52 e dunque in particolare per accedere a:

- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre (art. 9-bis, lett. c);
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità (art. 9-bis, lett. d);
- centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento (art. 9-bis, lett. f);
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione (art. 9-bis, lett. g);
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 9-bis, lett. h).

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del nuovo Decreto, l'accesso ai predetti servizi ed alle predette attività sarà consentito, oltre che ai soggetti in possesso del GREEN PASS Rafforzato, anche «*ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica*» (art. 9-bis, comma 3 del D.L. n. 52/2021).

7. Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale (art. 11)

Studio Legale Iacobelli

Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)

Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037



Sempre ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, l'art. 11 del Decreto prevede l'effettuazione di test antigenici o molecolari «anche a campione» presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale.

In caso di esito positivo ai predetti test, *«al viaggiatore si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni ove necessario presso i Covid-19 Hotel»*

8. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 (art. 16)

L'art. 16 del Decreto dispone la proroga al 31 Marzo 2022 delle disposizioni di cui all'Allegato A al Decreto medesimo. Tra queste, vi sono le disposizioni in materia di lavoro agile (ossia lo smart-working) c.d. emergenziale di cui all'art. 90, commi 3 e 4 del Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34.

In particolare, la predetta norma prevede che «per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)»

9. Congedi parentali (art. 17)

L'art. 17 del nuovo Decreto prevede, altresì, la proroga fino al 31 Marzo 2022 delle disposizioni in materia di congedo parentale di cui all'art. 9 del D.L. n. 146/2021.

La predetta norma prevede in particolare che *«Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal*

lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa».

➤ **D.L. n. 229/2021**

1. Regole in caso contatto stretto per vaccinati con booster o doppia dose da meno di quattro mesi.

La novità introdotta dal nuovo decreto n. 229/2021 è l'abolizione della quarantena precauzionale per le persone entrate a stretto contatto con un positivo al Covid-19, a condizioni che le stesse siano asintomatiche e:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario (doppia dose, monodose o pregressa infezione e dose vaccino) da meno di 4 mesi, oppure
- siano guarite dal Covid-19 da meno di 4 mesi.

In base alle nuove regole, pertanto, i vaccinati oppure i guariti da meno di quattro mesi, in caso di contatto stretto con una persona positiva – e sempre che siano asintomatici – non devono fare quarantena ma:

- sono obbligati a circolare con mascherina del tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso,



- devono fare un periodo di auto-sorveglianza di cinque giorni; detta “autosorveglianza” finisce al quinto giorno senza obbligo di tampone se si resta asintomatici.

Invece, nel caso di comparsa di sintomi:

- devono fare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi,
- se ancora sintomatici, il tampone va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto; detto tampone può essere effettuato anche presso centri privati abilitati.

2. Regole in caso contatto stretto per vaccinati con doppia dose da 5 mesi.

Chi ha completato il ciclo vaccinale primario da più di 4 mesi, se asintomatico, deve fare la quarantena. La durata di quest’ultima però è stata ridotta da 7 a 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

3. Regole in caso contatto stretto per chi non è vaccinato o ha fatto solo la prima dose (delle due previste) o ha completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.

Per quanto concerne i casi di “contatto stretto” con un positivo al Covid-19, per chi non è vaccinato o ha fatto ancora solo la prima dose (delle due previste) o ha completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, rimane inalterata la misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso; al termine di detto periodo deve eseguirsi un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

La quarantena di 10 giorni si applica anche ai contatti stretti sintomatici senza booster e con ultima dose ricevuta da più di 120 giorni, sempre con obbligo di tampone negativo al decimo giorno.

4. Definizione di “contatti stretti”.

L’ipotesi di esposizione ad “alto rischio”, ovvero di “contatto stretto” di un caso probabile o confermato di Covid-19, si verifica nel caso di:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano);

Studio Legale Iacobelli
Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)

Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037

- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19 (sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto).

5. Regole per personale sanitario.

Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

6. Regole isolamento per soggetto vaccinato booster positivo al Covid-19 asintomatico.

Per chi ha ricevuto il booster o ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, la durata dell'isolamento può essere ridotta da 10 a 7 giorni.

Le condizioni, tuttavia, per la minor durata dell'isolamento sono che:

- il soggetto sia sempre stato asintomatico (ossia non abbia manifestato nessuno dei sintomi Covid-19-compatibili),
- o il soggetto sia asintomatico da almeno 3 giorni,
- al termine del periodo di isolamento risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

7. Regole isolamento per soggetto vaccinato booster positivo al Covid-19 sintomatico.

Le persone positive sintomatiche possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o



antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (non considerando le alterazioni dell'olfatto e del gusto).

Se il test risulta ancora positivo si può comunque uscire dall'isolamento dopo 21 giorni, a condizione che, negli ultimi 7 giorni, non ci siano stati sintomi.

Le regole di cui al D.L. 229/2021 – secondo quanto precisato dal CTS – riguardano tutti i soggetti “contatti stretti positivi”, a prescindere dalla fascia di età, quindi, hanno validità anche per i bambini vaccinati.

Per completezza informativa, si ritiene doveroso segnalare come il prossimo 5 Gennaio dovrebbe, nuovamente, riunirsi il Consiglio dei Ministri; in tale occasione sarà affrontata, verosimilmente, l'ipotesi di estendere il Super GREEN PASS a tutti i lavoratori – sia del settore pubblico sia del settore privato – ovvero, in alternativa, valutare l'introduzione dell'obbligo vaccinale.

Fermo quanto sopra, restiamo in attesa degli imminenti ed ulteriori interventi in materia.

Avv. Francesco Iacobelli